



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario, <i>relatore</i>
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Andria (BT), assunta al protocollo di Segreteria di questa Sezione n. 2138 del 16.05.2024;

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 19 luglio 2024, convocata con ordinanza n. 18/2024.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Andria ha formulato un'articolata richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito al contenuto della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 (rubricato «*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori*»), che con riferimento agli enti locali in dissesto o che

versino in situazioni strutturalmente deficitarie, introduce una disciplina in deroga a talune disposizioni del T.U.E.L. (artt. 110, comma 4, e 90, comma 1).

Segnatamente, il Comune, dopo aver premesso:

- di avere in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis e ss. T.U.E.L. (cfr. deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 12/PRSP/2023 di approvazione del PRFP);

- che le risultanze del rendiconto 2023 restituiscono una situazione di deficitarietà strutturale dell'Ente istante ex art. 242 T.U.E.L.;

- che l'accertata deficitarietà strutturale comporterebbe la risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 o comma 2, prevista dal 110 comma 4 del T.U.E.L., nonché l'impossibilità di costituire gli uffici di diretta collaborazione mediante la stipula di contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'Ente;

- che l'Ente ha in servizio n. 3 Dirigenti (di cui 1 Tecnico e 2 Amministrativi) incaricati ex art. 110, comma 1 a tempo pieno e determinato (su una previsione di dotazione organica pari a n. 8 Dirigenti), destinati alla gestione di Servizi/Settori assegnatari di finanziamenti PNRR e/o coinvolti a vario titolo nella gestione e controllo di tali finanziamenti, nonché n. 1 contratto a tempo pieno e determinato, profilo professionale di Addetto Stampa appartenente all'Area dei Funzionari (ex Categoria D) del personale di comparto;

- che le predette assunzioni a tempo determinato sono state autorizzate dalla COSFEL;

- che il Comune di Andria risulta destinatario di finanziamenti, a valere sulle risorse PNRR, per un totale di circa 80 milioni;

- che i due incarichi di Dirigente Amministrativo sono stati conferiti in virtù della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 8 del D. L. 13/2023 (che, fino al 31 dicembre 2026, consente di elevare la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, T.U.E.L., al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR);

- che l'incarico di Dirigente Tecnico è giustificato dalla necessità di implementare l'organico tecnico specializzato del Comune al fine di consentire la realizzazione dei numerosi progetti finanziati nell'ambito del PNRR, tant'è che lo stesso risulta oggi essere RUP di tre progetti finanziati dalle risorse PNRR, del valore complessivo di 45 milioni di euro;

- che, stando alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, del d.l. n. 13 del 2023, la risoluzione contrattuale prevista dall'art. 110, comma 4 T.U.E.L. e il divieto previsto dall'art. 90 T.U.E.L. non troverebbero applicazione *«nei confronti dei tre dirigenti già assunti a tempo determinato ex comma 1 del citato art. 110 e del personale esterno assunto a tempo determinato ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000»*;

tanto premesso, il Sindaco chiede di conoscere:

- *«se, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del D.L. 13/2023 convertito nella legge n. 41 del 21/04/2023, tuttora vigente, sino al 31 dicembre 2026, non trovi applicazione, agli Enti che accertino la deficiarietà strutturale ex art. 242 T.U.E.L., la risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato ex art. 110 (commi 1 o 2) del D. Lgs. 267/2000, prevista dal comma 4 del medesimo art. 110 e, pertanto, se i Dirigenti già assunti a tempo determinato possano continuare ad espletare la propria attività lavorativa in favore dell'Ente»*;

- *«se, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del D. L. 13/2023 convertito nella legge n. 41 del 21/04/2023, tuttora vigente, sino al 31 dicembre 2026, non trovi applicazione quanto previsto dall'art. 90 comma 1 del D. Lgs 267/2000 che non consente, per gli enti strutturalmente deficitari ex art. 242 T.U.E.L., la costituzione di uffici di diretta collaborazione (Uffici di Staff) anche con dipendenti assunti con contratto a tempo determinato (esterni all'Ente) e, pertanto, se il personale esterno, già assunto a tempo determinato, possa continuare ad espletare la propria attività lavorativa in favore dell'Ente»*.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente questa Sezione è chiamata a verificare l'ammissibilità dell'avanzata richiesta di parere, sotto il duplice profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia di contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto,

assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionale della Corte, ovvero di altra magistratura).

1. Ammissibilità soggettiva

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco del Comune, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo.

La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

2. Ammissibilità oggettiva

2.1. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente:

- abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica;
- che sia formulato in termini generali ed astratti;
- non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente;
- non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo), ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, alle Sezioni regionali di controllo non è stata assegnata una funzione di consulenza di portata generale tale da comprendere qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria, in quanto una simile soluzione interpretativa sarebbe incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale (cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009 n. 9; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014; la

deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2019; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/2020).

È stato, altresì, precisato come la nozione di contabilità pubblica possa essere ampliata fino a ricomprendere materie diverse da quella della contabilità pubblica in senso stretto (quale quella concernente il personale, le assunzioni, cui è equiparata quella afferente alle progressioni di carriera, mobilità, incarichi di collaborazione con soggetti esterni, consumi intermedi ecc.), ma ciò limitatamente alla circoscritta ipotesi in cui vengano in rilievo problematiche ermeneutiche afferenti, in via immediata e diretta, ai limiti e/o divieti posti dal legislatore a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Solo al ricorrere di tale peculiare evenienza, pertanto, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può integrare quella della “contabilità pubblica”, mentre, qualora la richiesta di parere non solleciti l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della L. n. 131 del 2003 (in tal senso, Sezione delle autonomie, Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 54/2010, richiamata da deliberazione n. 5 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG).

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando da un’esigenza gestionale dell’ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell’interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile, essendo viceversa preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri che determinerebbero “l’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali dell’ente territoriale” (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010).

Devono, pertanto, ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di

terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Ne consegue che il parere può essere reso unicamente su questioni di natura generale ed astratta e non su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati e in corso di esecuzione.

Il rispetto dei richiamati limiti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, è preordinato a scongiurare indebite commistioni tra funzione consultiva e funzione di controllo, oltre che ad evitare ipotesi di surrettizia reintroduzione del vaglio preventivo di legittimità su atti ovvero ancora il rischio che pronunce consultive della Corte dei conti possano essere richieste o valorizzate per elidere o attenuare posizioni di responsabilità (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020).

2.2. Venendo alla richiesta di parere formulata dal Comune di Andria, la stessa deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, per le ragioni di seguito specificate.

Ed invero, seppure riconducibile astrattamente alla materia della "contabilità pubblica" (venendo in rilievo problematiche ermeneutiche afferenti alla normativa vincolistica in materia di personale propria degli enti "strutturalmente deficitari" ex art. 242 T.U.E.L. e, dunque, limiti e divieti funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, rilevanti sul piano del coordinamento della finanza pubblica), il quesito in esame difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza, essendo preordinato alla soluzione di una questione, accuratamente descritta nei suoi passaggi dall'istante, che riguarda uno specifico fatto gestionale (*"[...] se i Dirigenti già assunti a tempo determinato possano continuare ad espletare la propria attività lavorativa in favore dell'Ente"; "[...]se il personale esterno, già assunto a tempo determinato, possa continuare ad espletare la propria attività lavorativa in favore dell'Ente"*).

La Corte, invero, non può stabilire se il caso concreto prospettato dal Sindaco sia o meno sussumibile nel quadro normativo di riferimento, atteso che la richiesta di parere, pur originando da un'esigenza gestionale dell'ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile.

Vi è, poi, da considerare che i quesiti investono atti amministrativi già adottati e determinazioni già assunte dall'Ente che, per costante giurisprudenza contabile, non possono formare oggetto di richiesta di parere, pena il rischio di interferenza tra l'attività consultiva e le altre funzioni intestate alla Corte, sia di controllo (nell'ambito del controllo finanziario di cui all'art. 148 bis del T.U.E.L., ovvero del monitoraggio semestrale sul piano di riequilibrio finanziario ex art. 243-*quater* T.U.E.L.) sia giudicanti che requirenti.

In definitiva, il quesito per come formulato dall'ente non consente a questa Sezione di rendere una pronuncia nel merito e va, pertanto, dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Ad ogni buon fine, nell'ottica di una pronuncia di orientamento, si offre una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto, senza alcun richiamo né alcuna valutazione in ordine alla fattispecie concreta rappresentata nell'istanza.

2.3. Vengono, in particolare, in rilievo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali contenute nella **Parte prima Titolo IV** (*“Organizzazione e personale”*), e nella **Parte seconda Titolo VIII** (*Enti locali deficitari o dissestati*), e segnatamente:

i) **il comma 1 dell'art. 90** (*“Ufficio di supporto agli organi di direzione politica”*), secondo cui *«Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni»*;

ii) **l'art. 110** (*«Incarichi a contratto»*), a mente del quale *«lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato»* (comma 1); *«il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le*

modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire» (comma 2); **al comma 4** prevede testualmente che «il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie»;

iii) **il comma 1 dell'art. 242** («Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli»), secondo cui «sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente i parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento».

Viene in rilievo, altresì, la disposizione (in deroga) di cui al **comma 2 dell'art. 8** (rubricato «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori»), **del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41**, a mente del quale «Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000».

2.3. La **previsione dell'art. 90 del d.lgs n. 267 del 2000** («Ufficio di supporto agli organi di direzione politica»), come noto, contempla la possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo

e di controllo loro attribuite dalla legge (cd. *uffici di staff*), demandandone la disciplina al regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Si tratta, quindi, di una competenza che rientra nell'autonomia regolamentare degli enti locali ed è espressione della piena discrezionalità degli enti medesimi.

Quanto alla *ratio* sottesa all'istituto in esame, questa viene ben delineata dalla magistratura contabile nella «[...] *finalità di assicurare agli organi titolari della specifica funzione di 'direzione politica' di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae*» (C. Conti, Sezione giur. Puglia, sentenza n. 208/2013).

Uffici "di staff", dunque, da intendersi quali organi strumentali allo svolgimento delle funzioni politiche, di carattere fiduciario e non di attività di carattere gestionale (cfr. Sez. controllo Campania deliberazione n. 155/2014/PAR; Sez. controllo Piemonte deliberazione n. 312/2013/PAR; Sez. giur. I appello Sent. n. 785/2012).

Secondo il chiaro dettato normativo, l'assunzione di personale esterno appare preclusa nel caso di «*enti dissestati o strutturalmente deficitari*».

La *ratio* sottesa a tale divieto appare chiara: evitare che enti che versino in condizioni di grave squilibrio finanziario, già astretti entro rigorose esigenze di risparmio di spesa, facciano ricorso a un'opzione organizzativa finalizzata esclusivamente a garantire un supporto fiduciario agli organi di direzione politica dell'ente interessato. L'esercizio di tale facoltà assunzionale produrrebbe effetti espansivi della spesa e un aggravio finanziario che il legislatore ha reputato in radice incompatibile con le scelte di rigore che devono essere adottate in presenza di gravi squilibri di bilancio.

Allo stesso tempo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, il sopravvenire della situazione deficitaria, viene inevitabilmente a incidere sulla conservazione del rapporto contrattuale, che non potrà conseguentemente giungere a naturale scadenza e ciò in quanto una soluzione di diverso tipo

(*rectius*, il mantenimento del rapporto contrattuale) «*contrasterebbe con la prioritaria finalità di porre rimedio ad uno stato di squilibrio strutturale e significherebbe rinviare l'adozione di misure volte a prevenire il dissesto e la conseguente paralisi dell'attività amministrativa e contabile dell'ente locale*» (in termini, Sezione di controllo Campania, deliberazione n. 11 del 2012; Sezione di controllo Sicilia n. 181 del 2021).

2.4. Venendo alla diversa **disposizione di cui all'art. 110 del d.lgs n. 267 del 2000**, la fattispecie ivi contemplata è quella del cd. conferimento all'esterno di incarichi a dirigenti o a soggetti contraddistinti da elevata specializzazione, sia per posizioni rinvenibili nell'ambito della dotazione organica (art. 110, comma 1), che al di fuori di essa (art. 110, comma 2); il rapporto si instaura con un contratto a tempo determinato correlato alla durata del mandato del vertice politico (art. 110, comma 3).

Nel definire i confini tra le due diverse tipologie di incarichi dirigenziali esterni (comma 1 e comma 2), la giurisprudenza contabile ha più volte chiarito che quello conferito in dotazione organica, ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. riguarda funzioni stabili dell'ente, previste nell'organigramma, mentre quello regolato dal secondo comma dell'art. 110 concerne esigenze straordinarie che giustificano la necessità di affidare temporaneamente funzioni dirigenziali – o comunque apicali – oltre la previsione della dotazione organica (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, sentenza n. 47 del 20 febbraio 2024).

La giurisprudenza contabile ha valorizzato, altresì, la differenza di tali incarichi da quelli previsti dall'art. 90 dello stesso T.U.E.L.: i primi, contraddistinti da un contenuto di particolare specializzazione o responsabilità, costituiscono a tutti gli effetti incarichi gestionali, pur se connotati dalle particolari modalità di costituzione e cessazione del rapporto (cfr. Sezione regionale di controllo per la Basilicata, 26 novembre 2018, n. 38); i secondi presentano, viceversa, carattere fiduciario ed extra gestionale.

L'art. 110 T.U.E.L. dispone inoltre, al comma 4, con ciò richiamando lo stesso limite contemplato dall'art. 90, comma 1, che: «*Il contratto a tempo*

determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie».

Tale disposizione, al pari dell'art. 90, comma 1 T.U.E.L. mira ad evitare l'ulteriore deterioramento del quadro economico finanziario, già inevitabilmente compromesso, di un ente che versi in una situazione estremamente critica come quella del dissesto o della deficitarietà strutturale.

2.5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 T.U.E.L. si configura, come noto, in presenza di gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella contenente parametri dei quali almeno la metà presentano valori deficitari.

È stato, al riguardo, chiarito che *«la tabella da cui si evincono i parametri di deficitarietà strutturale, va allegata al "rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento", dove con "esercizio di riferimento" s'intende l'esercizio dell'anno finanziario corrente. Per il giudice, tale soluzione deriva dall'interpretazione letterale dell'art.242 TUEL, oltre che dal naturale meccanismo della rendicontazione e programmazione contabile per l'ente locale, che prevede che il rendiconto sia deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, insieme alle certificazioni di bilancio, tra cui quello di "deficit strutturale": a puro titolo esemplificativo, si consideri che il Comune, solo con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2010 ad aprile 2011, può evidenziare le eventuali gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, con obbligo di attivare i rimedi a difesa degli equilibri di bilancio a partire dal 2012»* (in termini, Sezione di controllo Campania, deliberazione n. 11 del 2012; v. anche Sezione di controllo per la Regione Sicilia n. 181 del 2021).

La rilevazione degli indici di rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, da verificare, come detto, alla stregua dei risultati del penultimo rendiconto, va allegata non solo al rendiconto della gestione, ma anche al bilancio di previsione (art. 171 TUEL). Ciò allo scopo di attivare i controlli (ex art. 243 TUEL) della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in materia di copertura del costo di alcuni servizi pubblici, della dotazione organica e dell'assunzione di personale e di consentire al Comune, in sede di

predisposizione del nuovo bilancio di previsione, di adottare i meccanismi rimediali a difesa degli equilibri di bilancio.

Va soggiunto, infine, che, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la condizione di deficitarietà strutturale ex art. 242 T.U.E.L. è da considerare una situazione potenzialmente temporanea, che resta circoscritta agli esercizi in cui i parametri risultino violati per oltre la metà (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 del 2022, secondo cui *«Il divieto, di cui all'articolo 90, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del T.U.E.L.»*).

2.6. Viene in rilievo, infine, la disposizione (in deroga) di cui al **comma 2 dell'art. 8** (rubricato *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”*), **del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41**, che consente agli enti dissestati o strutturalmente deficitari di conservare, fino al 31 dicembre 2026, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi degli artt. 90 e 110 T.U.E.L., al precipuo scopo di *«assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027 [...]»*.

Tale previsione si inserisce nel quadro delle misure finalizzate ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come è possibile evincere dal “preambolo” del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ove il legislatore, nell'enunciare le finalità sottese alla normativa in discorso, fa riferimento alla *«straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)»*, nonché, alla *«straordinaria necessità e urgenza [...] di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi»*.

La previsione si pone nel solco, altresì, delle altre misure volte a potenziare gli organici delle Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR, ivi compresi gli enti in stato di deficitarietà strutturale (cfr. decreto legge n. 152 del 2021 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233 sul "Piano straordinario" di assunzioni a tempo determinato nei Comuni, che introduce deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, espressamente estendendole, all'art. 31-bis, comma 3, «[...] anche ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario [...]».

In definitiva, come si ricava dalla piana lettura del testo della disposizione normativa qui all'esame (**art. 8, comma 2, del d.l. n. 13 del 2023**), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica, fino al 31 dicembre 2026, la risoluzione contrattuale normativamente prevista nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto ex art. 244 T.U.E.L. ovvero versi in situazioni strutturalmente deficitarie ex art. 242 T.U.E.L..

Nella delicata operazione di bilanciamento degli interessi coinvolti - contenimento della spesa da un lato e celere attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR dall'altro - il legislatore ha ritenuto sussistere prevalenti ragioni di interesse generale all'adozione di misure volte a garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione del PNRR, attraverso l'introduzione di una disciplina speciale di carattere transitorio (fino al 31.12.2026).

Attesa la specialità della norma, la stessa non potrà che trovare applicazione alle condizioni e nelle sole ipotesi tassativamente individuate; in particolare, alla luce della finalità sottesa alla normativa in argomento (*«assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti*

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027»), non potrà prescindere dallo stretto collegamento dei rapporti di collaborazione con l'attuazione dei progetti «finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027» e, dunque, con il conseguimento degli obiettivi programmati.

Resta di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini della conservazione dei rapporti instaurati ai sensi degli artt. 90 e 110 T.U.E.L.

3. Conclusivamente, la richiesta di parere, per le ragioni sopra esposte, non può superare il vaglio dell'ammissibilità oggettiva.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 19 luglio 2024.

Il Magistrato relatore

F.to Daniela PIACENTE

La Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 22 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

F.to Salvatore SABATO